

# **STATUTO Associazione Promozione Sociale**

## **"Circolo Ricreativo AUSER-Insieme Crocemarroggia APS - ETS"**

### **TITOLO I (DISPOSIZIONI GENERALI)**

#### **ART. 1 (Denominazione, sede e durata)**

E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore" o "CTS") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione non riconosciuta di promozione sociale avente la seguente denominazione: **"Circolo Ricreativo "AUSER-Insieme" Crocemarroggia APS - ETS"**, da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Spoleto **Loc. Crocemarroggia - C.F. 93019610547**, e con durata illimitata.

La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

L'Associazione si riserva di aderire, con successivo e specifico atto adottato dalla assemblea degli associati, ad una "Rete Associativa " ai sensi dell'art.41 del Codice del Terzo Settore.

#### **ART. 2 (Scopo, finalità e attività)**

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, nei confronti dei propri associati, dei loro familiari e dei terzi delle attività di interesse generale elencate dal comma 1, art.5 del Codice del Terzo Settore, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di utilità sociale di interesse generale attraverso la promozione sul territorio locale delle attività di promozione sociale e sportiva.

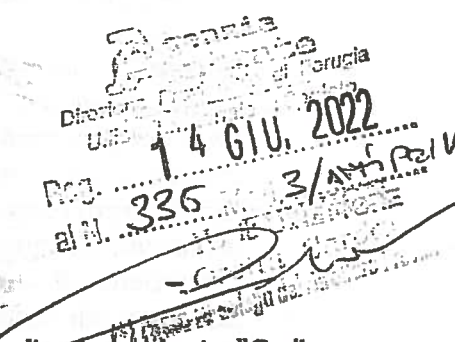
Il tesseramento annuale costituisce la base sociale dell'Associazione.

Per il conseguimento dei fini istituzionali l'Associazione si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie dei propri associati. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione essendo esclusivamente possibile il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle attività in conformità alle disposizioni di cui all'art.17, terzo e quarto comma, del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari per il regolare funzionamento della stessa.

L'Associazione ritiene i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana riferimenti essenziali della propria identità.

L'Associazione svolge le sue attività nei seguenti settori:



- Apprendimento permanente, attività culturali, artistiche, di interesse sociale con finalità educative;
- Salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell'ambiente e delle risorse naturali anche nell'ambito della protezione civile;
- Socializzazione, attività ricreative sportive e produttive, senza scopo di lucro, di interesse sociale;
- Turismo di interesse sociale e culturale;
- Contrasto alla povertà educativa e di prevenzione della dispersione scolastica;
- Realizzazione di orti e giardini sociali;
- Organizzazione, promozione e gestione di attività sportive amatoriali e dilettantistiche;
- Beneficienza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;
- Promozione del volontariato e dei diritti umani, civili, sociali, e politici delle pari opportuni
- Sostegno alle fragilità e contrasto alle povertà con particolare riferimento agli anziani, alle donne, ai minori e ai disabili;
- Promozione dell'invecchiamento attivo e delle relazioni intergenerazionali;
- Tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e storico (DLGS. 29/10/'99, n. 490), ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al DPR 1409/63;

Nello svolgimento di queste attività, l'Associazione si propone il compito specifico di contribuire a promuovere una nuova cultura della qualità della vita, anche attraverso l'invecchiamento attivo e la pratica del rapporto intergenerazionale, di orientare e valorizzare le disponibilità e le competenze delle persone giovani e anziane, come una opportunità e una risorsa per la società, per realizzare un rinnovato rapporto con le istituzioni, per la tutela, la diffusione, lo sviluppo dei diritti, per lo sviluppo di nuove comunità locali solidali e aperte.

Per l'attuazione delle proprie finalità e dei propri programmi e in stretta coerenza con essi, l'Associazione può istituire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, con altre associazioni ed enti pubblici e privati.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale.

Per le attività di interesse generale svolte l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria strumentale nei limiti del sopracitato Art. 6.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione si impegna al rispetto dei seguenti punti:

- stipula delle convenzioni con le amministrazioni pubbliche.
- sistema di esclusione degli iscritti con voto a maggioranza qualificata degli aventi diritto, da parte del Comitato Direttivo dell'Associazione;
- regime dei diritti e degli obblighi degli iscritti ispirato ai principi di democrazia e di parità di trattamento;
- ammissione, in sede di assemblea, di non più di una delega per ogni iscritto presente

- istituzione, salvo quanto disposto dal 2° comma dell'art. 30 del Codice del Terzo Settore e salvo oggettivi e motivati impedimenti, del Collegio dei Sindaci composto secondo i criteri di cui all'art.12.

## **TITOLO II (ASSOCIATI)**

### **ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione, senza nessuna distinzione di etnia, genere, religione, cultura ed appartenenza politica, persone fisiche che condividono gli scopi del presente statuto, e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

L'iscrizione è incompatibile con l'appartenenza ad associazioni segrete.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al comitato direttivo una domanda scritta che dovrà contenere: l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

L'avvenuta iscrizione è comunicata al diretto interessato e annotata nel libro degli associati.

### **ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati per i servizi di volontariato effettuati dalle spese effettivamente sostenute e documentate secondo le modalità previste ai sensi dell'art.17, terzo e quarto comma, del Codice del Terzo Settore;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto, e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa annuale secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Comitato Direttivo ed a prestare, nei limiti delle loro possibilità, la propria opera per il conseguimento degli scopi sociali dell'Associazione.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

## **ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o mancato pagamento della quota annuale.

La qualifica di associato si perde anche per esclusione.

In particolare, l'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso con effetto immediato dall'associazione mediante delibera del Comitato Direttivo. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Comitato Direttivo.

La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

## **ART. 6 (Congresso)**

Il Congresso viene convocato in forma ordinaria, **ogni quattro anni** e in forma straordinaria ogni qualvolta la sua convocazione sia deliberata dal Comitato Direttivo o richiesta da almeno un decimo degli associati.

Il Congresso si svolge in base ad un apposito regolamento debitamente approvato dall'Assemblea degli Associati.

## **TITOLO III (ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE)**

### **ART. 7 (Organi)**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati
- il Comitato Direttivo
- il Presidente
- la Presidenza (se eletta)
- il Collegio dei Sindaci (ove previsto)

## **ART. 8** **(Assemblea degli associati)**

L'Assemblea degli associati è l'insieme dei soci che aderiscono all'associazione.

L'assemblea degli associati elegge:

- Comitato Direttivo;
- Collegio dei Sindaci (ove previsto).

L'Assemblea degli associati è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno e in via straordinaria su richiesta di almeno due terzi degli aventi diritto.

L'assemblea degli associati delibera sulle linee programmatiche generali.

L'Assemblea è convocata con avviso spedito almeno dieci giorni lavorativi prima di quello fissato per l'assemblea con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi telegramma, telefax, posta elettronica, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora, della prima e della seconda convocazione, il luogo della riunione e l'ordine del giorno.

In caso di impedimento o forza maggiore, il singolo socio può incaricare un altro socio della sua stessa struttura a rappresentarlo in Assemblea. In tal caso, ciascun rappresentante può essere portatore di una sola delega.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, ove esiste la carica, o altro componente della Presidenza.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- eleggere tra i suoi componenti il Presidente;
- deliberare sulla composizione numerica della Presidenza;
- su proposta del Presidente, eleggere la Presidenza e ove previsto il vicepresidente;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera in merito alla affiliazione dell'Associazione ad una rete associativa ai sensi dell'art. 41 del Codice del Terzo Settore;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva il regolamento elettorale;
- approva il regolamento Congressuale
- delibera sul bilancio consuntivo, sul bilancio sociale e sulla relazione dell'attività svolta;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli iscritti.

## **ART. 9** **(Il Comitato Direttivo)**

Il Comitato Direttivo è l'organo di amministrazione ai sensi dell'art.26 del Codice del Terzo Settore, ha il compito di:

- realizzare i deliberati dell'Assemblea e dirigere l'Associazione a tutti gli effetti;
- emanare disposizioni esecutive del presente Statuto;
- decidere la costituzione di istituti e organizzazioni di servizio;
- convocare convegni e conferenze;
- decidere la nomina dei componenti e dei responsabili delle commissioni e settori di lavoro;
- amministrare il patrimonio dell'Associazione;
- deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- deliberare sul bilancio preventivo e sul programma di attività proposto dalla Presidenza;
- deliberare sulle richieste di iscrizione all'associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attinenti all'attività dell'Associazione che non siano riservati dal presente Statuto alla competenza dell'Assemblea, del Presidente o della Presidenza;
- definire le modalità per l'attuazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati.

Il Comitato Direttivo è composto numericamente secondo la determinazione dell'Assemblea da un minimo di sette (7) ad un massimo di diciassette (17) componenti, comunque sempre di numero dispari.

I componenti del Comitato Direttivo vengono eletti dall'Assemblea al Congresso, di norma ogni quattro anni, e sono rieleggibili, vengono scelti tra le persone fisiche associate. Entro trenta giorni dalla nomina, i componenti del Comitato Direttivo devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando il nome, cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione in forma disgiunta o congiunta.

Qualora venga meno un componente del Comitato Direttivo per decadenza, dimissioni, incompatibilità, decesso o revoca, l'assemblea provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva. In tale ipotesi, al fine di garantire la regolarità dello svolgimento delle riunioni del Comitato Direttivo, qualora lo stesso risulti numericamente composto in numero pari e, in ogni caso, fino alla successiva convocazione dell'Assemblea per la nomina del sostituto, il voto del Presidente verrà considerato doppio.

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente, ove esiste la carica, o da altro componente della presidenza. La convocazione può essere fatta anche per telegramma, oppure fax o e-mail, almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione. Il Comitato Direttivo è validamente costituito in presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

Il Comitato Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente.

## **ART. 10** **(Presidente)**

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica **quattro anni** ed è rieleggibile.

**Il Presidente:**

- convoca e presiede l'Assemblea degli associati;
- convoca e presiede il Comitato Direttivo;
- assume, di concerto con la Presidenza, i collaboratori, il personale dell'Associazione e stipula i contratti di consulenza;
- nomina procuratori speciali;
- propone al Comitato Direttivo l'elezione degli altri componenti della Presidenza, e, se lo ritiene, di un vice Presidente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal vice Presidente, ove esiste la carica, o da altro componente della Presidenza indicato dal Presidente.

Il Presidente in carica cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dal Comitato Direttivo, con la maggioranza dei presenti.

## **ART. 11 (Presidenza)**

La Presidenza è composta, sulla base della deliberazione dell'Assemblea, da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti.

**La Presidenza:**

- propone al Comitato Direttivo i programmi di attività e le altre iniziative dell'Associazione e vigila sulla loro realizzazione;
- svolge funzioni di direzione, indirizzo e coordinamento dell'attività dell'Associazione;
- adotta le decisioni urgenti, anche se non di sua competenza, salvo ratifica del Comitato Direttivo;
- predispone il bilancio consuntivo e preventivo.

## **ART. 12 (Collegio dei Sindaci)**

Il Collegio dei Sindaci è nominato nei casi previsti dall'Art.30 del Codice del Terzo Settore ed è l'organo di controllo dell'Associazione, vigila sull'osservanza della Legge e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio dei Sindaci esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'Associazione, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti del Collegio dei Sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti con voto palese, a maggioranza semplice, dall'Assemblea, anche tra i non soci.

I componenti del Collegio devono rispondere a requisiti di specifica competenza, serietà e esperienza e, nei confronti degli stessi, trovano applicazione le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art.2399 c.c..

## **ART. 13 (Gratuità cariche elettive)**

Tutte le cariche elettive sono prestate a titolo personale, spontaneo e gratuito. Possono essere rimborsate ai dirigenti e ai volontari le spese effettivamente sostenute per le attività prestate, entro

limiti preventivamente stabiliti dalla Associazione. Le cariche elettive sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo contratto con l'Associazione.

#### **ART. 14 (Affiliazione)**

In caso affiliazione, ai sensi del disposto dell'Art. 41 del Codice del Terzo Settore, ad una rete associativa nazionale che decida di esercitare, in tutto o in parte, le attività di cui ai punti a) e b) del Comma 3 del richiamato Art. 41 del C.T.S., l'Associazione, avvalorando tale prerogativa, concorrerà ad ogni utile e coerente atto finalizzato a consentirne la loro condivisa attuazione.

### **TITOLO IV (RISORSE ECONOMICHE)**

#### **ART. 15 (Patrimonio)**

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- contributi dei soci;
- quote associative;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, Enti e istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dall'Unione Europea e da organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- erogazioni liberali da associati e da terzi;
- entrate derivanti da sponsorizzazioni;
- entrate da raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- entrate derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi svolte a favore di associati e di terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale e produttiva a carattere marginale, ovvero di attività diverse ai sensi dell'Art. 6 del CTS;
- contributi da enti del terzo settore;
- entrate derivanti da iniziative promozionali, finalizzate al proprio finanziamento, quali raccolte di fondi, crowdfunding, feste e sottoscrizioni anche a premi;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

**ART. 16**  
**(Divieto di distribuzione degli utili)**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

**TITOLO V**  
**(BILANCIO E AMMINISTRAZIONE)**

**ART. 17**  
**(Bilancio preventivo)**

Per ciascun esercizio finanziario, entro il 30 novembre la Presidenza predispone per l'anno successivo un bilancio preventivo e una relazione sul programma di attività, che devono essere approvati dal Comitato Direttivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il preventivo.

**ART. 18**  
**(Bilancio consuntivo)**

Per ciascun anno solare, la Presidenza predispone un bilancio consuntivo - costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, nota integrativa e relazione sulla gestione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, e una relazione sulle attività svolte. E' documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse dalle attività di interesse generale, nella relazione sulla gestione o in una annotazione in calce al rendiconto gestionale o nella nota integrativa. Il bilancio consuntivo insieme alla relazione sul programma di attività devono rimanere depositati in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea di approvazione dello stesso, affinché i componenti dell'Assemblea medesima possano prenderne visione. Dopo essere stato approvato, entro la data del 30 Aprile di ogni anno, il Bilancio consuntivo viene depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

**ART. 19**  
**(Libri sociali)**

L'associazione deve tenere i libri sociali previsti dall'art. 15 del Codice del Terzo Settore. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti documenti. I soci che vorranno esercitare tale diritto dovranno indirizzare domanda scritta e firmata al direttivo della associazione titolare dei libri. Il direttivo comunicherà per iscritto ai soci che ne hanno fatto richiesta le tempistiche e le modalità in cui verrà loro data tale possibilità. I soci non potranno in nessun caso avere copia dei documenti e non dovranno fare foto ai documenti medesimi. I soci che visioneranno i documenti dovranno

firmare un impegno scritto attestante il fatto di essere consapevoli che le informazioni di cui si sta prendendo visione sono sottoposte alla tutela dei dati personali e che per questo motivo non potranno in alcun modo essere divulgate e che ogni infrazione a tale impegno comporterà l'attivazione degli organismi di garanzia.

## **ART. 20** **(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci della Associazione, ad altri enti del Terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

## **TITOLO VI** **(RESPONSABILITA' E INCOMPATIBILITA')**

### **ART. 21** **(Conflitto di interessi e incompatibilità)**

Nel pieno rispetto dei principi di autonomia ed indipendenza dalle istituzioni e dalla politica, ogni componente di un esecutivo (Presidente o Componente di Presidenza o componente del comitato direttivo) è incompatibile con qualsiasi incarico esecutivo di qualunque formazione politica a qualsiasi livello. Pertanto nel caso si riscontrasse tale concomitanza d'incarichi, la decadenza dagli incarichi esecutivi è immediata ed automatica.

Le medesime cariche sono altresì incompatibili con le cariche elettive ed esecutive dello Stato nonché delle Regioni, Province ed esecutive dei Comuni.

L'incompatibilità opera dal momento della candidatura.

## **TITOLO VII** **(DISPOSIZIONI FINALI)**

### **ART. 22** **(Cambio di sezione nel registro unico nazionale)**

La eventuale cancellazione dalla sezione della Promozione Sociale e la successiva iscrizione alla sezione del Volontariato nel registro unico nazionale, e viceversa, non costituisce causa di scioglimento delle medesime.

**ART. 23**  
**(Rinvio)**

In merito alla disciplina fiscale, trovano applicazione le disposizioni contenute nel Titolo X del Codice del Terzo Settore, nonché le disposizioni del Titolo II del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, in quanto compatibili.

SPORRETO 30/05/2022

IL PRESIDENTE  
B. A. S. A.



258



Prenotazione appuntamento avvenuta con successo.

CF UTENTE: MNGNNI68B41H501H

| TICKET     | ORA APPUNTAMENTO | SERVIZIO                                    |
|------------|------------------|---------------------------------------------|
| 3104859537 | 09:00            | REGISTRAZIONE ATTI PRIVATI (COMODATI, ETC.) |

UFFICIO: SPOLETO - UFFICIO TERRITORIALE

INDIRIZZO: PIAZZA PAOLO BORSELLINO 30

MODALITA': IN PRESENZA

DATA APPUNTAMENTO: 14/06/2022

